

REGOLAMENTO (CE) N. 793/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1997

recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97⁽⁶⁾, ha definito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽¹⁰⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che, in seguito alla comparsa di un caso di encefalopatia spongiforme bovina nei Paesi Bassi, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni di carni bovine olandesi hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori olandesi e la situazione creatasi ha seriamente compromesso le possibilità di esportazione secondo le condizioni prescritte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88;

considerando che è quindi necessario limitare queste conseguenze pregiudizievoli attraverso l'adozione di misure speciali e prorogare alcuni dei termini previsti dalla normativa in materia di restituzioni in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non

hanno potuto essere portate a termine a causa delle circostanze suindicate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 per operazioni d'esportazione effettuate nei Paesi Bassi.

2. Le suddette disposizioni si applicano soltanto a condizione che l'esportatore interessato fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità, di non essere stato in grado di effettuare le esportazioni a causa di misure sanitarie adottate dalle autorità del paese terzo destinatario.

Articolo 2

A richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e ancora validi alla data del 24 marzo 1997 sono annullati e la relativa cauzione è svincolata.

Articolo 3

Le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino e le maggiorazioni del 15 e del 20 % di cui, rispettivamente, all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli rilasciati fino al 24 marzo 1997, purché le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo siano state espletate dopo tale data.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore e per i prodotti per i quali entro il 1° aprile 1997:

— sono state espletate le formalità doganali di esportazione e sono in seguito reimmessi in libera pratica nei Paesi Bassi, in seguito a misure sanitarie adottate da un paese terzo, l'operatore rimborsa la restituzione eventualmente pagata in anticipo e le cauzioni relative a tali operazioni sono svincolate;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.